



R.G. n. [REDACTED]

**TRIBUNALE DI PALERMO****TERZA SEZIONE CIVILE**

composto dai signori:

dott.ssa	Daniela	Galazzi	Presidente
dott.ssa	Rachele	Monfredi	Giudice
dott.	Giuseppe	Rini	Giudice

letto il reclamo proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza depositata in data 5 febbraio 2013 nell'ambito del procedimento cautelare *ante causam* portante il n. [REDACTED] di questo Tribunale, con cui il giudice monocratico ha rigettato il ricorso proposto dal [REDACTED] volto ad ottenere - *ex art. 700 c.p.c.* - la condanna di [REDACTED]

[REDACTED] a "*depenare il nominativo del ricorrente dai Sistemi di Informazione Creditizia, nonché da tutti gli elenchi e archivi nei quali sono indicati coloro che abbiano emesso assegni impagati, inserendo eventualmente quale persona protestata la propria ragione sociale, ovvero in subordine correggere la motivazione del mancato pagamento dando atto che l'assegno impagato è copia integralmente contraffatta dell'originale in bianco rimasto in possesso del correntista e che la contraffazione è stata debitamente denunciata alle autorità inquirenti*" e la condanna della C.C.I.A.A. di Palermo a "*cancellare o, in subordine, sospendere fino all'esito del giudizio di merito, la pubblicazione del protesto dell'assegno indicato in narrativa e del nominativo del ricorrente dal Registro Informatico dei Protesti*";

esaminata la memoria di costituzione di [REDACTED];

rilevata la mancata costituzione della Camera di Commercio di Palermo e del notaio [REDACTED];

sentiti i procuratori delle parti costituite;

sciogliendo la riserva che precede

Tribunale di Palermo  
Terza Sezione Civile

**OSSERVA**

Rilevata l'ammissibilità - su un piano astratto - del rimedio processuale azionato da [REDACTED] (cfr. Trib. Napoli, 10 maggio 2000, B.p.A. c. M. e a.: "È ammissibile l'accertamento giudiziale della illegittimità del protesto di un assegno bancario, e, in via cautelare, il procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere la cancellazione del nominativo del traente dall'elenco destinato alla pubblicazione nel bollettino della camera di commercio"), si osserva che il reclamo è fondato.

Com'è noto, i presupposti (concorrenti) della tutela cautelare prevista dall'art. 700 c.p.c. sono - com'è noto - il *fumus boni iuris*, ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere, ed il *periculum in mora*, vale a dire il pericolo di un pregiudizio ad un tale diritto, avente i caratteri dell'imminenza e della irreparabilità, che potrebbe verificarsi per il ritardo del provvedimento definitivo a causa della lentezza del procedimento ordinario.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, premesso che l'iscrizione del [REDACTED] nel registro dei protesti discende dal mancato pagamento dell'assegno bancario non trasferibile n. [REDACTED] dell'importo di [REDACTED], tratto sul conto corrente intrattenuto dal reclamante presso il Monte dei Paschi di Siena, risulta provato che la banca reclamata ha provveduto a levare il protesto nei confronti del [REDACTED] pur avendo già constatato che lo stesso non aveva emesso l'assegno in questione e che, in definitiva, si trattava di un assegno contraffatto.

Ed invero, in data 9 settembre 2011, prima della levata di protesto, il [REDACTED] ha riconsegnato il carnet contenente l'assegno oggetto del giudizio, ancora completamente in bianco, che è stato quindi annullato dalla banca [cfr. docc. 8 e 9 della produzione allegata al ricorso ex artt. 700 c.p.c.]

Emerge inoltre che, in data 8 settembre 2012, il [REDACTED] ha denunciato, presso il Comando stazione dei Carabinieri [REDACTED], la contraffazione dell'assegno in questione, posto all'incasso il 2 settembre 2011 da [REDACTED] [REDACTED] [cfr. doc. 1 produzione cit.]

È dimostrato, quindi, che la banca reclamata ha inviato il titolo falso, oggetto di denuncia, al notaio al fine di far levare il protesto a nome del correntista, pur avendo ricevuto in consegna il titolo in originale (ed in bianco) ed essendo, quindi, consapevole, in primo luogo, dell'acclarata falsità del titolo posto all'incasso da [REDACTED] e, in secondo luogo, del fatto che nessuna emissione di assegno non pagato potesse essere attribuita al [REDACTED] nel caso specifico.

Giova poi osservare che, nella fattispecie, non ricorre l'ipotesi prospettata dalla banca e compendiata nella causale con cui è stato levato il protesto (*"irregolarità dell'assegno - assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato - assegno recante firma di trattenza del correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex firma falsa)"*), bensì un'ipotesi - del tutto diversa - di integrale contraffazione del titolo che, contrariamente a quanto descritto nella causale stessa, era stata denunciata.

Inoltre, l'acclarata falsità del titolo posto all'incasso rende infondata l'osservazione della banca, secondo la quale la stessa correttamente avrebbe levato il protesto nei confronti del [REDACTED] per consentire l'azione di regresso al portatore (nel caso di specie alla stessa [REDACTED] imputata nel proc. penale n. [REDACTED] per il reato di ricettazione avente ad oggetto l'assegno falso in questione), posto che nessuna azione di regresso avrebbe potuto essere esercitata dal prenditore di un falso assegno, già non più suscettibile di circolare, giacché che al momento della

levata del protesto era nella disponibilità della banca reclamata (e che è stato poi consegnato all'autorità giudiziaria nell'ambito del citato procedimento penale).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il requisito del *fumus boni iuris* - come ha già prospettato il giudice di prime cure - va ritenuto sussistente.

Quanto al *periculum in mora*, il Collegio rileva che la posizione dell'odierno reclamante (amministratore, consigliere di amministrazione, socio, componente di collegio sindacale di varie società, [REDACTED], [REDACTED]), sebbene non sia identica a quella di un imprenditore individuale, è comunque caratterizzata da precise peculiarità. Infatti, in considerazione delle cariche rivestite dal reclamante, il permanere della illegittima levata di protesto nei suoi confronti è certamente suscettibile di causargli un danno all'immagine, sempre maggiore con il trascorrere del tempo e con possibili ripercussioni, anche economiche, sulla sua vita professionale.

Alla luce di tale considerazione, reputa il Collegio che sussistano elementi sufficienti per ritenere che il mantenimento della levata di protesto nei confronti dell'odierno reclamante possa cagionargli un danno grave ed irreparabile.

Stante la sussistenza (anche) del *periculum*, il reclamo proposto da [REDACTED] va accolto.

In base al principio della soccombenza, le spese giudiziali sostenute da [REDACTED] in entrambe le fasi del procedimento cautelare vanno poste a carico della banca reclamata e vengono liquidate come in dispositivo.

Nulla sulle spese relative ai rapporti tra [REDACTED], da un lato, e la Camere di Commercio di Palermo ed il notaio [REDACTED] (che hanno omesso di costituirsi e nei cui confronti non va disposta alcuna statuizione).

**P.Q.M.**

in accoglimento del reclamo proposto da [REDACTED], revoca l'ordinanza del giudice monocratico depositata in data [REDACTED] nell'ambito del procedimento cautelare *ante causam* portante il n. [REDACTED] R.G.A.C. del Tribunale di Palermo.

Ordina alla [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di revocare immediatamente la segnalazione del nominativo di [REDACTED] effettuata in relazione al protesto dell'assegno [REDACTED].

Condanna [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a [REDACTED], a titolo di spese di lite di entrambe le fasi del procedimento cautelare, la somma complessiva di € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per esborsi ed € [REDACTED] per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

Nulla sulle spese processuali relative ai rapporti tra [REDACTED] e le parti non costituite.

Si comunichi alle parti costituite.

Palermo, 27 marzo 2013

**IL GIUDICE EST.**

dott. Giuseppe Rini



**IL PRESIDENTE**

dott.ssa Daniela Galazzi

